

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 1346 del 22 dicembre 2022.

Procedure per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii. presso le Aziende del SSR e strutture sanitarie private o accreditate, impegnate nell'emergenza da Covid-19.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 "norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
- VISTA** la l.r. 20 agosto 1994 n. 33 recante tra l'altro "...Provvedimenti urgenti in materia sanitaria" ed in particolare l'art. 17 comma 5 secondo cui "La Regione può delegare alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le attività istruttorie relative ai compiti in materia sanitaria che sono attribuiti alla sua competenza;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 38 che disciplina l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea per l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri nonché la regolamentazione del riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente;
- VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

- VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190” (piano nazionale anticorruzione);
- VISTA** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto per la Salute 2019-2021;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- VISTO** il D.A. 11 gennaio 2019 n. 22 di “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 02/04/15 n. 70”, come integrato e modificato con il D.A. n. 614/2020 che ha provveduto a riorganizzare la rete ospedaliera, al fine di rafforzare la preesistente dotazione di posti letto di terapia intensiva, semintensiva, rendendo strutturali la maggior parte delle innovazioni assistenziali realizzate nelle condizioni di emergenza, per meglio fronteggiare eventuali necessità durante la fase pandemica e consolidare idonei percorsi di trattamento anche nell'emergenza ordinaria ;
- VISTO** il D.L. 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 ed in particolare l'art. 11 che regola la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di cui concorre lo Stato;
- VISTO** il D.A. n. 1675 del 31 luglio 2019, con il quale è stato approvato il documento concernente “Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali al documento di riordino della rete ospedaliera approvato con D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019. Indirizzi operativi” rimodulato secondo la volontà espressa dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 252 dell'8 luglio 2019;
- VISTO** il D.A. n. 2201 del 6 dicembre 2019 con il quale sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la rideterminazione dei piani triennali del fabbisogno e delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie della Regione Siciliana;
- VISTA** la nota prot. n. 5462 del 29 gennaio 2021, con la quale è stato comunicato alle Aziende sanitarie del SSR a decorrere dall'anno 2021, il nuovo tetto di spesa per il costo del piano triennale dei fabbisogni determinato in € /mgl. 71.870, secondo le previsioni di cui all'art. 11 DL 35/2019, nel testo convertito;
- CONSIDERATO CHE** con la medesima nota prot. n. 5462 del 29 gennaio 2021, integrata dalla prot. n. 8831 del 16 febbraio 2021, le suddette linee guida sono state aggiornate a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il potenziamento della rete ospedaliera previste dalla Legislazione nazionale e recepite a livello regionale con il D.A. 614/2020;
- RICHIAMATE** le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile:
- N. 630 del 03/02/2020
 - N. 631 del 6/02/2020
 - N. 633 del 12/02/2020
 - N. 635 del 13/02/2020
 - N. 637 del 21/02/2020
 - N. 638 del 22/02/2020
 - N. 639 del 25/02/2020;

VISTI: - DL 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, convertito con modificazioni dalla L. 5/03/2020 n. 13;
- DPCM 23/02/2020 concernente disposizioni attuative del DL n. 06/2020;
- DL 17/03/2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" convertito nella L. 24/04/2020 n. 27;

VISTO l'art. 13 del DL 18/2020 nel testo convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha previsto fino al 31/12/2022 l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, mediante presentazione di apposita istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del presente decreto;

RICHIAMATO il successivo comma 2 ai sensi del quale "... l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge;

VISTO l'art. 6-bis del DL 23/07/2021 n. 105, nel testo convertito, che ha prorogato le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie prevedendo "Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 7865 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto "aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza Covid 19;

TENUTO CONTO che la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza pandemica ha coinvolto le Aziende del SSN ed anche le strutture sanitarie private autorizzate e accreditate, che continuano a registrare difficoltà legate alla diffusa e perdurante carenza di personale medico, infermieristico e di supporto all'assistenza sanitaria determinata anche dalla scarsità dell'offerta da parte del sistema formativo universitario;

EVIDENZIATO che lo strumento fornito dall'art. 13 possa fornire una adeguata risposta alla grave carenza di personale consentendo di rafforzare l'attività assistenziale sul territorio regionale per garantire l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nelle strutture pubbliche e private accreditate o autorizzate che hanno fronteggiato l'emergenza da Covid-19;

RITENUTO OPPORTUNO consentire alle Aziende del SSR ed alle strutture sanitarie interessate anche private autorizzate o accreditate che concorrono a far fronte alle esigenze di contenimento

dell'emergenza da Covid 19 di reperire le necessarie figure sanitarie ed in particolare del personale medico infermieristico ed oss;

RITENUTO NECESSARIO autorizzare fino al 31/12/2023, salva ulteriore proroga che dovrà essere prevista dalla medesima legislazione nazionale, le Aziende ed Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza Covid 19, al reclutamento temporaneo del suddetto personale in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e di certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché in deroga all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/20001 e ss.mm.ii. ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge, secondo la procedura indicata nell'allegato al presente decreto assessoriale;

RITENUTO, altresì, NECESSARIO onerare le Aziende del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza Covid 19, della valutazione del possesso dei requisiti professionali e di esperienza dei candidati con qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, secondo la procedura descritta nel documento allegato, attraverso gli Uffici del personale aziendale;

Per tutto quanto sopra richiamato e ritenuto;

DECRETA

Art. 1

In applicazione dell'art. 13 del DL 18/2020 per come modificato dall'art. 6 bis del DL 135/2021, autorizzare fino al 31/12/2023, salvo ulteriore proroga che dovrà essere prevista dalla medesima legislazione nazionale, le Aziende ed Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza Covid 19, al reclutamento temporaneo del suddetto personale in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e di certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché in deroga all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/20001 e ss.mm.ii. ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea titolari di permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge, secondo la procedura indicata nell'allegato al presente decreto assessoriale.

Art. 2

Onerare le Aziende del SSR (anche per conto delle strutture sanitarie autorizzate o accreditate, purchè impegnate nell'emergenza Covid 19), che intendono instaurare un rapporto di lavoro temporaneo con i soggetti indicati dalla richiamata norma nazionale, della valutazione del possesso dei requisiti professionali e di esperienza dei candidati con qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, secondo la procedura descritta nel documento allegato, attraverso l'acquisizione e disamina della documentazione a ciò necessaria ed effettuato un colloquio idoneativo, fermo restando ogni altro limite di legge.

Art. 3

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto nei casi di assunzione di personale da parte delle Aziende del SSR queste dovranno avvenire nel rispetto dei tetti di spesa assegnati con provvedimenti regionali alle singole aziende in materia ed in coerenza con i piani di fabbisogno e dotazione organica approvati nel rispetto del DA 2201/2019 e ss.mm.ii.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 22 dicembre 2022.

VOLO

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica
Servizio 1 “Personale del S.S.R. - Dipendente e Convenzionato”

Procedure per l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario ai sensi dell’art. 13 del DL 17/03/2020 n. 18 e ss.mm.ii. presso le Aziende del SSR e strutture sanitarie private o accreditate, impegnate nell’emergenza da COVID-19.

L’art 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21 modificato dall’art 6 bis D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito in legge 16 settembre 2021 n. 126, prevede che *“fino al 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell’ articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del presente decreto”*.

Il successivo comma 2 prevede che *“L’esercizio delle “professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”*..

La predetta normativa introduce nell’ordinamento nazionale una deroga temporanea al preventivo e necessario riconoscimento del titolo estero abilitante in Italia all’esercizio delle professioni sanitarie e della qualifica professionale di operatore socio sanitario, la cui procedura è di competenza del Ministero della Salute.

Tenuto conto che la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l’emergenza pandemica ha coinvolto anche le strutture socio sanitarie sopra indicate le quali hanno dovuto adottare provvedimenti per il contenimento del rischio di contagio ed alle difficoltà legate all’emergenza epidemiologica si è aggiunta la diffusa e perdurante carenza di personale medico, sanitario, infermieristico e di supporto all’assistenza sanitaria.

Richiamate, a tal fine, le predette norme nazionali, la Regione Siciliana ritiene opportuno avvalersi della possibilità offerta alle Regioni ed alle PP.AA. di consentire alle Aziende del SSR ed alle strutture sanitarie interessate anche private autorizzate o accreditate che concorrono a far fronte alle esigenze di contenimento dell’emergenza da Covid 19 di reperire le necessarie figure sanitarie ed in particolare del personale medico, sanitario, infermieristico ed oss.

Pertanto, si ritiene necessario autorizzare fino al 31/12/2023, salvo ulteriore proroga che dovrà essere prevista dalla medesima legislazione nazionale, le Aziende, Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate purchè impegnate nell'emergenza Covid 19, al reclutamento temporaneo del suddetto personale in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e di certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché in deroga all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/20001 e ss.mm.ii., ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.

A tal fine le Aziende ed Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate purchè impegnate nell'emergenza Covid 19, potranno pubblicare sul proprio sito istituzionale e darne la più ampia diffusione degli appositi avvisi di manifestazione di interesse aventi come destinatari il personale sanitario citato (medico, sanitario, infermieristico ed oss).

Gli interessati, potranno presentare istanza, compilando il modello fac-simile di domanda di cui all'Allegato A, in possesso di qualifica professionale sanitaria o di qualifica professionale di operatore socio sanitario, che intendono esercitare temporaneamente sul territorio regionale, presso le Aziende pubbliche e presso le strutture private autorizzate o accreditate, in via autonoma o dipendente, la qualifica conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea.

Le domande presentate dai soggetti interessati, esclusivamente utilizzando il modulo di cui all'allegato A ed in possesso dei requisiti ivi previsti, rappresentano la manifestazione di una disponibilità per la copertura di eventuali necessità da parte delle Aziende pubbliche e delle strutture private autorizzate o accreditate.

Le istanze dovranno essere indirizzate alle Aziende pubbliche che provvederanno (anche per conto delle strutture private autorizzate o accreditate), alla loro verifica e valutazione preliminare, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di seguito specificati.

Successivamente, le Aziende del SSR (anche per conto delle strutture interessate) dovranno effettuare un colloquio di idoneità, al fine di verificare il possesso delle competenze/conoscenze relative allo specifico ambito professionale oggetto della manifestazione d'interesse e alla conoscenza della lingua italiana.

Al termine della suddetta procedura ed in caso di positivo superamento del colloquio, sarà onere delle Aziende pubbliche (anche per conto delle strutture private autorizzate o accreditate) costituire distinti elenchi di soggetti idonei, differenziando in base al profilo professionale posseduto: per il personale medico sarà introdotta una ulteriore distinzione sulla base del possesso della specializzazione nella disciplina di appartenenza.

Inoltre, le Aziende del SSR dovranno trasmettere al Servizio 1 "Personale del SSR dipendente e convenzionato" la scheda anagrafica e professionale per ogni singolo professionista contrattualizzato – allegato B.

Presentazione dell'istanza

Ai sensi della normativa nazionale in oggetto, i professionisti interessati devono presentare istanza, corredata da una copia conforme all'originale del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai seguenti documenti:

- *copia conforme all'originale del titolo di studio della qualifica professionale sanitaria (Professioni Sanitarie);*

- *certificazione di iscrizione all'albo professionale nel paese di provenienza;*

oppure per l'esercizio della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) copia conforme all'originale della qualifica professionale O.S.S. e del relativo programma formativo, avente almeno 1.000 ore di corso di formazione, di cui 500 ore di teoria e 500 ore di tirocinio pratico (servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali);

- *curriculum vitae, redatto su formato europeo e tradotto in lingua italiana;*

- copia del documento d'identità in corso di validità (nel caso di domanda sottoscritta con firma autografa);
- copia permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativo (per i cittadini dei Paesi appartenenti e non appartenenti all'U.F.)

Si segnala la necessità che i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Altresì, nel caso in cui l'interessato non sia in grado di produrre il certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, in quanto nel proprio Paese non è previsto un Ordine professionale di riferimento, è necessario che il professionista provveda ad allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore, conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo.

La conformità all'originale dovrà essere resa secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 205 e s.m.i., ovvero attestata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La dichiarazione di valore dovrà certificare:

- a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
- b) i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
- c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
- d) gli anni di durata del corso di laurea;
- e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);
- f) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Allegato A

MODULO FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CONSEGUITE ALL'ESTERO, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 17.03.2020, N. 18, CONVERTITO NELLA L. 24.04.2020, N. 27 e SS.MM.II.

All' ASP

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituito dall'art. 8-sexies del Decreto-legge n. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a cognome _____ nome _____
nato/a a _____ provincia (____) il ____ / ____ / _____ cittadinanza _____
_____ residente a _____
_____ provincia (____) cap _____ indirizzo _____
_____ n. civico _____ codice fiscale _____
_____ e-mail/pec _____ tel. _____

manifesta la propria disponibilità a svolgere attività professionale nella qualità di _____ (indicare la professione sanitaria o la qualifica professionale di operatore socio-sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea) presso codesta Azienda/struttura purché impegnate nell'emergenza da COVID-19.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

di essere in possesso del titolo di studio o qualifica professionale di *(indicare il nome del titolo di studio in lingua originale)*

conseguito presso l'Università/Istituto di qualificazione professionale di _____

il _____



di avere conseguito eventuale diploma di specializzazione in *(solo per il titolo di medico. Indicare in lingua originale)*¹

rilasciato dall'Università di _____ il _____

di essere iscritto all'Ordine/Albo professionale dei/degli _____

di *(indicare il Paese)* _____ dal

_____ ²

di conoscere le seguenti lingue:

Italiano

Altre (specificare) _____

Il sottoscritto dichiara altresì di possedere il seguente indirizzo di posta certificata

_____ quale **domicilio digitale** da cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda.

di possedere, altresì, un indirizzo di posta elettronica _____

Luogo e data

Firma

¹ da compilare esclusivamente a cura di medici chirurghi

² alla documentazione e all'eventuale dichiarazione di valore deve essere allegata la traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, che ne attesti la conformità all'originale. In alternativa la traduzione può essere giurata o asseverata da un Tribunale italiano.



**SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE**

- copia conforme all'originale del titolo di studio/dell'attestato di qualifica conseguito all'estero
- copia conforme all'originale del diploma di specializzazione (*solo per medici chirurghi*)
- copia conforme all'originale della certificazione dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale (*solo per qualifiche professionali sanitarie*).

Nel caso in cui nel Paese di provenienza non sia presente un Ordine Professionale di riferimento è necessario allegare alla domanda la dichiarazione di valore, conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo. La conformità all'originale dovrà essere resa secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 205 e s.m.i., ovvero attestata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (vedi nota 3)

- copia conforme all'originale dei programmi dettagliati degli studi (*solo per gli operatori socio-sanitari*) (vedi nota 3)
- curriculum vitae formato europeo redatto in lingua italiana
- copia del documento d'identità in corso di validità (*nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma autografa*)
- copia del permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa per i cittadini di Paesi non U.E. (4)
- informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta.

Azienda**Nome** _____**Cognome** _____**Data di nascita** _____**Città di nascita** _____**Stato provenienza** _____**PEC** _____**Telef.** _____**Titolo di studio/qualifica professionale** _____**Diploma di specializzazione (solo per i medici)** _____
_____**Università/Istituto di qualificazione professionale** _____
_____**Data conseguimento** _____**Ordine /Albo professionale** _____**Paese** _____**Conoscenza delle lingue (specificare oltre quella italiana)**

(2022.52.2340)102